

*Al via le domande di docenti e Ata per cambiare città o cattedra. 42 mila pensionamenti*

# Mobilità, ennesima scelta al buio

*Ancora non si conoscono le sedi effettivamente libere*

DI NICOLA MONDELLI

I docenti e il personale Ata in servizio a tempo indeterminato che aspirano per il prossimo anno scolastico a essere trasferiti in altra scuola della stessa provincia di titolarità o di provincia diversa potranno presentare, esclusivamente per il tramite delle istanze on line, la specifica domanda entro il prossimo 26 aprile, se docenti, e a decorrere dal 23 aprile ed entro il 24 maggio, se Ata. Anche per quest'anno purtroppo si tratterà di una domanda da presentare quasi al buio non avendo gli interessati la possibilità di conoscere le sedi, i posti e le cattedre che saranno disponibili per effetto dei pensionamenti che avranno decorrenza dal 1° settembre 2018.

**Difficilmente entro le date fissate** il ministero dell'istruzione comunicherà, per il tramite del Sidi, sia il numero, seppure provvisorio, dei docenti e del personale Ata le cui domande di cessazione dal servizio avente effetto dal 1° settembre 2018 (25.246 docenti e 7.936 Ata) sono state accolte dall'amministrazione scolastica, sia il numero di quanti docenti e Ata saranno collocati a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età alla data del 31 agosto 2018 o cesseranno dal servizio per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro disposta dal dirigente scolastico ai sensi dell'art. 72, comma 11, del decreto legge n.112/2008.

**Rientrano nel numero quanti** hanno chiesto ed ottenuto il pensionamento anticipato come previsto dalla legge n.232/2016 potendo fare valere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 i requisiti richiesti (quota 97,6 di cui almeno 35 anni di anzianità contributiva e una

età anagrafica non inferiore e 61 anni e sette mesi).

**Complessivamente i collocamenti** a riposo con diritto al trattamento pensionistico sia di vecchiaia che anticipato potrebbero pertanto aggirarsi intorno a 42 mila unità di cui 32 mila docenti e 10 mila Ata. Un numero di pensionamenti che dovrebbe, nonostante il silenzio ministeriale, consentire comunque l'accoglimento di altrettante domande sia di trasferimento definitivo che successivamente di assegnazione provvisoria.

**L'Inps invece anticipa i requisiti** richiesti a partire dal 1° gennaio 2019. Al ritardo con il quale il ministero dell'istruzione comunica i dati relativi ai pensionamenti aventi effetto dal 1° settembre 2018 si contrappone invece l'istituto nazionale della previdenza sociale che, con la circolare n. 62 del 4 aprile 2018, ha sintetizzato, con encomiabile sollecitudine, i nuovi requisiti di accesso sia alla pensione di vecchiaia che a quella anticipata che saranno richiesti - come previsti dalle disposizioni contenute nel decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2017 avente per oggetto l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita - anche al personale della scuola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.

**Per accedere al trattamento** pensionistico di vecchiaia nel 2019 e 2020, il requisito anagrafico richiesto anche al personale della scuola è quello di 67 anni, una età che ai sensi dell'art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997 dovrà essere posseduta entro il 31 dicembre del 2019 o il

31 dicembre 2020. Nei confronti del personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola continuerà infatti ad essere in vigore la disposizione di cui all'art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997 secondo la quale ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito appunto entro il 31 dicembre del 2019 o del 2020.

**Per la pensione anticipata**, di cui all'art. 24, comma 10 della legge n. 214/2011, con effetto dal 1° settembre 2019 o dal 1° settembre 2020, il personale del comparto scuola deve poter fare valere indipendentemente dall'età anagrafica e purché pienamente maturati entro il 31 dicembre 2019 o 2020, 43 anni e tre mesi di contribuzione, se uomo e 42 anni e tre mesi, se donna.

**Per i cosiddetti precoci**, il requisito contributivo per la pensione anticipata, di cui all'art. 1, commi 199-205, della legge n. 232/2016, sarà invece per gli anni 2019 e 2020 di 41 anni e cinque mesi.

**Ultimo capitolo, la pensione con il sistema** delle c.d. quote. Per il biennio 2019-2020, dispone la circolare Inps, i docenti e il personale Ata per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote (in vigore prima della riforma **Fornero**) potranno conseguire tale diritto ove in possesso di una anzianità contributiva di almeno 35 anni e di una età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98.

—© Riproduzione riservata—■